

# **COMUNE DI BERGEGGI**

# **PROVINCIA DI SAVONA**

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

**Anno 2019**

## Indice generale

1. INTRODUZIONE .....	3
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	6
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	8
4. CONCLUSIONI.....	8

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29/09/2017 il Comune di Bergeggi ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne era scaturito un piano di razionalizzazione che viene confermato con la presente ricognizione:

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE**

Progressivo	Cod. fiscale	Denominazione	Anno di costituz.	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs n.175/2016)	Holding pura
Dir_1	01029220098	S.A.T. s.p.a.	1992	4,44	Raccolta rifiuti, igiene urbana e gestione parcheggi	NO	SI	NO	NO
Dir_2	92040230093	Consorzio Depurazione del Savonese s.p.a.	2009	0,76	Servizio di smaltimento e depurazione delle acque di scarico	NO	SI	NO	NO
Dir_3	01556040093	T.P.L. Linea s.r.l.	2009	0,007	Servizio di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO

**AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE**

Progressivo	Cod.fiscale	Denominaz	Anno di costituz.	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs n.175/2016)	Holding pura	Esito della rilevazione
Dir_4	02264880994	I.R.E. s.p.a.	2014	0,048	Infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica	NO	NO	NO	NO	Da dismettere

**INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE**

Progressivo	Cod.fiscale	Denominaz.	Anno di costituz.	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs n.175/2016)	Holding pura
Indir_1	1198000091	ECOLOGICA s.r.l.	1998	1,95	Gestione impianti di selezione delle frazioni dei rifiuti	NO	NO	NO	NO
Indir_2	01221670092	STAR srl	1999	0,646	Nessuna: è in liquidazione	NO	NO	NO	NO

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le *“partecipazioni indirette”* soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la *“tramite”* è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società *“tramite”* sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda **all’allegato “1”** – Schede di rilevazione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata ribadisce il piano di razionalizzazione come indicato al punto 1 .

### 4. CONCLUSIONI

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

#### SAT S.P.A.

La partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Ai fini del presente piano trattasi di società che produce servizi di interesse generale ( art. 4 c. 2. Lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma1): in particolare svolge il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti facente parte del ciclo integrato dei rifiuti ed il servizio di gestione delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) (qualificato unanimemente dalla giurisprudenza come servizio di interesse generale) .

Il servizio principale svolto, relativo al ciclo rifiuti, disciplinato in Liguria, in declinazione dei principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 12 del 2015 (v. in particolare artt. 19 e 45) nonché dalla legge regionale n. 20 del 2015. In estrema sintesi, la citata legge regionale n. 1 del 2014 nella versione attualmente vigente prevede:

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani la presenza di un ambito unico regionale, corrispondente all'intero territorio ligure articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre Province liguri;
- che in detto ambito la Regione assuma il ruolo di Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti ed operi attraverso un Comitato d'ambito;
- che la Città metropolitana e le Province organizzino i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo singoli bacini di affidamento, sulla base di specifici Piani d'area approvati dalle Province ( o dalla Città Metropolitana, ove esistente).
- Il seguente regime transitorio dettato dell' art. 24 "2. *Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 .....Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020. e che In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza.*

L'assetto del regime transitorio delineato dai provvedimenti adottati dalla Provincia di Savona (deliberazione n. 3 del 24 giugno 2015 adottata dall'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona



e il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 2015) consente di affermare la piena legittimazione comunale all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di gestione delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) se attuato nel rispetto degli indirizzi provinciali vincolanti quali:

- durata massima del periodo transitorio per la (e fino alla) messa a regime del nuovo sistema di regolazione del settore;
- definizione del territorio dell'intera Provincia di Savona quale Area omogenea, conformemente alla previsione di legge, e della Provincia quale Ente di governo della stessa;
- individuazione al suo interno di Bacini di affidamento ex art. 14 L.R. 1/2014 come modificata dalla legge n. 12/2015, caratterizzati da un numero di abitanti non inferiore a 30.000 e da omogeneità territoriale;
- adozione, alla scadenza dei contratti di gestione dei servizi, di atti di affidamento da parte dei Comuni "obbligatoriamente aggregati in bacini di affidamento secondo le modalità e le forme associative previste dalla normativa regionale e/o nazionale ... ovvero individuando un comune capofila" coerenti con la normativa comunitaria e nazionale, con scadenza non oltre il 31.12.2020 e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata, definendo un cronoprogramma delle azioni da intraprendere per attivare entro il 2015 quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;
- possibilità per i Comuni i quali, alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio, si trovino nelle condizioni giuridiche di poter procedere alla proroga dei contratti in essere, di darvi corso;
- possibilità per i Comuni che, con contratto in scadenza o scaduto, dimostrino di non poter procedere ad aggregazione, di procedere in autonomia ad un nuovo affidamento di durata non superiore al 31 dicembre 2020, in conformità ai modelli di scelta dell'affidatario consentiti dalla disciplina comunitaria e nazionale a tutela delle concorrenze e nel rispetto dei correlati obiettivi di recupero e di raccolta differenziata individuati nel decreto del presidente della Provincia di Savona n. 101/2015.

In relazione ai servizi di interesse generale affidati ed in forza dell'attuale regime transitorio come sopra delineato si ritiene la partecipazione essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'art. 4.c1 d.lgs. n. 175 /2016 .

### **CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.**

La partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Comune di Bergeggi, congiuntamente agli altri Enti locali del bacino individuato quale riferimento territoriale dell'affidamento (ambito territoriale ottimale centro ovest 1 ), detiene una partecipazione minoritaria nella società interamente pubblica individuata dall'Ente di Governo dell'Ambito un servizio di interesse generale essenziale per la collettività di riferimento.

Ai fini del presente piano trattasi di società che produce servizi di interesse generale ( art. 4 c. 2. Lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma1): in particolare si fa riferimento al servizio idrico, disciplinato in Liguria, in declinazione dei principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 17 del 2015.

In data 12.1.,2019 la società ha trasmesso agli enti soci il Piano industriale 2020 – 2029 con previsione di razionalizzazione dei costi ed efficientamento dei servizi. Il Piano è all'esame degli enti soci con i quali questo Ente si coordina.

In data 04.12.2019 la Provincia di Savona – ente che detiene la quota societaria di maggioranza relativa – ha inviato a tutti i soci una proposta di nuovo statuto societario e di patti parasociali al fine di attivare il controllo analogo congiunto sulla società ed implementare più efficienti forme di coordinamento e controllo sulla sua gestione.

L'esiguità della quota detenuta consente all'Ente di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli Enti soci che, attraverso i nuovi strumenti societari in corso di approvazione, potrà essere potenziato.

### T.P.L. S.R.L.

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale che si configura quale servizio di interesse generale di rete ex art. 4 c. 1 lett. a) d.lgs. 175/2016.

Il servizio è attualmente gestito attraverso l'Ambito Provinciale come definito dalla legge regionale n. 33/2013 "Riforma del sistema di Trasporto pubblico regionale e locale", modificata dalla legge regionale n. 19/2016 che, all'art. 9, ha previsto il superamento del bacino unico corrispondente all'intero bacino territoriale regionale e la definizione di quattro Ambiti Territoriali Ottimali Omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area Vasta di Imperia, La Spezia e Savona il cui governo è assicurato dai medesimi enti; all'art. 7 si prevede che gli enti di Area vasta, quali enti di governo degli ATO, esercitino le seguenti funzioni:

- Approvazione dei piani di bacino
- Stipula degli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione e integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi
- Espletamento procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestione del contratto di servizio stipulato

Lo schema di Accordo di Programma, redatto ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000, da stipularsi con le modalità previste dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, fra la Regione Liguria, la Provincia di Savona e i Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale di Savona, per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, per gli anni 2018-2027, è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1144 del 21 dicembre 2017. Il contratto attualmente in essere prosegue ex lege con la Provincia fino alla indizione di una nuova gara.

La società ha chiuso i bilanci 2017 e 2018 con risultati d'esercizio in miglioramento rispetto al 2016:

risultato 2016: - 637.307

risultato 2017: + 664.748

risultato 2018: + 531.304

In data 12.11.2019 la società ha trasmesso agli enti soci il Piano industriale 2020 – 2029 con previsione di razionalizzazione dei costi ed efficientamento dei servizi. Il Piano è all'esame degli enti soci con i quali questo Ente si coordina.

In data 04.12.2019 la Provincia di Savona – ente che detiene la quota societaria di maggioranza relativa – ha inviato a tutti i soci una proposta di nuovo statuto societario e di patti parasociali al fine di attivare il controllo analogo congiunto sulla società ed implementare più efficienti forme di coordinamento e controllo sulla sua gestione.

L'esiguità della quota detenuta consente all'Ente di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli Enti soci che, attraverso i nuovi strumenti societari in corso di approvazione, potrà essere potenziato.

### **RILEVATO**

in particolare, per quanto attiene alla partecipazione in TPL Linea S.r.l. :

- che la Società opera in qualità di soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale per l'intero territorio della Provincia di Savona. L'attuale contratto di servizio è stato stipulato a seguito di gara ad evidenza pubblica nel 2003, confermato ed integrato dal successivo contratto suppletivo nel 2012, proseguito e ancora in corso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18. Tale disposizione, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29, prevede che *“Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale”*;
- che in data 27.11.2018 è stato fornito dalla Provincia di Savona ad un altro Comune che ne ha fatto richiesta un indirizzo favorevole al mantenimento della partecipazione in T.P.L. linea s.r.l. con particolare riferimento alla rilevanza del controllo sul servizio di trasporto pubblico locale, indirizzo già ribadito nella deliberazione del Consiglio Provinciale n.48 del 25.09.2018;
- che il Trasporto pubblico locale assume un importante rilievo pubblico quale servizio alla collettività sul territorio comunale al fine di garantire il mantenimento del collegamento del centro con le frazioni nonché altri servizi accessori quali lo scuolabus, i collegamenti con le frazioni o con il cimitero in occasioni di eventi / ricorrenze/ manifestazioni organizzati dall'Ente, servizi aggiuntivi organizzati a livello comprensoriale ( es. progetto bus navetta );
- che pertanto si possa, in adesione all'indirizzo provinciale, disporre il mantenimento della partecipazione nella T.P.L. Linea s.r.l. a condizione che essa non comporti impegni di spesa né obblighi finanziari a carico del bilancio comunale confermando la necessità che la società continui a porre in essere ogni possibile azione per il contenimento dei costi, relazionando periodicamente agli enti soci.

### **I.R.E. s.p.a.**

Società mista di cui il Comune detiene lo 0,048% del capitale sociale, mentre le restanti quote sono di proprietà di FI.L.S.E. s.p.a., di diversi altri Enti territoriali ed Enti pubblici, quali Comuni, Provincie, A.R.T.E., Camere di Commercio, Università di Genova.

Nasce nel 2014, in attuazione della Legge Regionale n.6/2011 “Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica”, dalla fusione di tre società tecniche regionali: l'*Agenzia Regionale per l'Energia s.p.a.*, con competenze nel settore della pianificazione e certificazione energetica e dei progetti europei, l'*Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio s.p.a.*, operante nei settori della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ed *Infrastrutture Liguria s.r.l.*, con competenze nel settore delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e della riqualificazione ambientale.

Il Consiglio Comunale di Bergeggi ha deliberato di cedere l'intera partecipazione detenuta in I.R.E. Spa, pari allo 0,048% del capitale sociale, e costituita da n. 178 azioni da nominali euro 1,00 cadauna ad un prezzo complessivo di euro 249,20, definito sulla base del valore del patrimonio netto al 31/12/2018.

In data 08/11/2018 è stata effettuata comunicazione all'Organo Amministrativo (I.R.E. spa) dell'offerta di vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello Statuto di I.R.E. Spa, per verificare l'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante ai Soci sulle azioni oggetto di cessione. Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione il Comune di Bergeggi sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

I soci di I.R.E. Spa non hanno comunicato, entro il termine prescritto, la volontà di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto.

Con determinazione del responsabile del settore Amministrativo contabile n. 408/185 del 20.08.2019 si è provveduto ad indire gara mediante asta pubblica, per la cessione delle azioni detenute. L'asta è andata deserta.

In data 07/10/2019 è stata inviata alla Società richiesta di liquidazione delle azioni detenute dal Comune di Bergeggi. Ad oggi si è in attesa di una risposta.

#### **SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE (PER IL TRAMITE DI SAT S.P.A.)**

ECOLOGIC@ S.R.L.( 1,95% )

Si è dato indirizzo alla società “tramite” SAT S.P.A. di procedere alla razionalizzazione della partecipazione attraverso la MESSA IN LIQUIDAZIONE .

Stato di attuazione: ATTUATA il 17.12.2019 con deliberazione dell'assemblea straordinaria della società di messa in liquidazione e nomina del liquidatore.

La società pubblica socia di maggioranza (A.T.A. SPA) è in concordato preventivo. La società “tramite” S.A.T. SPA ha azzerato il valore della partecipazione nel proprio bilancio.

Tempi stimati: 31.12.2019

S.T.A.R. S.R.L. (0,646%) in liquidazione;

Si ritiene di mantenere l'indirizzo alla società "tramite" SAT S.P.A mirante alla razionalizzazione della partecipazione attraverso la CONCLUSIONE DELLA LIQUIDAZIONE

La predetta società è stata posta in liquidazione a far data dal 02/01/2012, ha cessato ogni attività mantenendo peraltro rilevanti posizioni debitorie. In data 20.12.2019 è stato approvato dall'assemblea straordinaria il riparto finale della somma a chiusura della liquidazione.

La società "tramite" S.A.T. SPA ha azzerato il valore della partecipazione nel proprio bilancio.